

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 1950

(50^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia » (N. 1252)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, <i>relatore</i>	Pag. 427, 430
TERRACINI	429
MINIO	429
LEPORE	430
LOCATELLI	430
RIZZO Domenico	430
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	430

(Seguito della discussione e rinvio)

« Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri » (N. 1020):

MINIO	432
BISORI	432, 434
LOCATELLI	432
RICCIO	432, 433
LAMBERTI	432, 434
LODATO	432
TERRACINI	432, 433
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	433, 434
PRESIDENTE	433
FANTONI	434

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Ciccolungo, Coffari, Donati, D'Onofrio, Fantoni, Fazio, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Minio, Molè Salvatore, Raffei-ner, Rizzo Domenico, Riccio, Romita, Terracini e Tupini.

Sono altresì presenti il senatore Lamberti e il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Turchi e Ghislandi: « Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia » (N. 1252) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, come si evince dalla relazione dei presentatori all'altro ramo del Parlamento, si proponeva di superare gli ostacoli che spesso trovano i Comuni con bilanci deficitari a vedere approvati dal Ministero i loro stanziamenti per l'assistenza all'infanzia che rientrano — come si sa — tra le spese facoltative. Ma tale scopo non sembra raggiun-

to nè nella formulazione dei presentatori che, fermandosi all'articolo 312 della legge comunale e provinciale senza considerare il 314, prevede solo una dichiarazione di pubblica utilità per tale categoria di spese, nè, tanto meno, nella formulazione approvata, che stabilisce, in un successivo comma, una destinazione obbligatoria di tali maggiori spese facoltative.

In proposito si osserva che, se per il detto articolo 312 « le spese facoltative devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica », non è necessaria un'altra legge per dichiarare tali quelle destinate all'assistenza dell'infanzia bisognosa, giacchè tale dichiarazione di pubblica utilità è già contenuta nel successivo articolo 314, che include appunto, nel primo comma, tra le spese facoltative, quelle per l'assistenza e beneficenza, e specificamente elenca quelle per l'assistenza all'infanzia nel secondo comma. Non è dunque il criterio della utilità pubblica o meno della spesa (ripetesi, già affermato dalla legge) che guida il giudizio del Ministero nell'approvarne o meno la inclusione nei bilanci dei Comuni deficitari, bensì è il giudizio sulla necessità, relativa e concreta, di tale spesa in rapporto alla situazione di bilancio e alle esigenze locali: « quando risultino di evidente necessità » dice il primo comma dell'articolo 314 e, aggiunge il secondo comma, per le categorie specifiche in esso indicate, « sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza ».

Di più, per il quarto comma dell'articolo 314, le spese facoltative consentite devono essere contenute « nei limiti minimi indispensabili » e nel calcolo delle percentuali consentite il penultimo comma del ripetuto articolo 314 stabilisce altra limitazione per la base su cui vanno calcolate le percentuali consentite.

Gli ostacoli quindi che il disegno di legge in esame vorrebbe superare non si superano affatto con la formulazione usata, giacchè resterà sempre e, trattandosi di bilanci ad integrazione, non può non restare il giudizio sulla necessità in concreto della spesa facoltativa.

L'unico punto invece su cui il disegno di legge viene incontro alle lamentate difficoltà è l'allargamento della percentuale consentita, ed anzi su tale punto sembra che esso debba e possa ancora essere migliorato. Esso, infatti,

prevede solo per i Comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, la facoltà di inserire un ulteriore cinque per cento, in modo che il dieci per cento già consentito a tali Comuni per le spese facoltative, in genere, può arrivare fino al quindici per cento. Ma, in tal modo, da tale facoltà resterebbero esclusi quei Comuni che eccedono il secondo limite e per i quali la percentuale resterebbe il cinque per cento: ora in pratica sono proprio questi Comuni, perchè più poveri, che più sentono il bisogno di allargare le spese di assistenza all'infanzia, onde si ravvisa la opportunità che anche per essi si sancisca la nuova facoltà consentita per quelli che superano il primo limite.

Non sembra invece opportuna la destinazione obbligatoria così come il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame la stabilisce per la maggiore percentuale consentita. A parte il fatto che per il patronato scolastico e per l'O.M.I. già vi è un contributo obbligatorio dei Comuni e che l'ultimo comma dell'articolo 314 prevede anche una maggiorazione di tali contributi quando si iscrivano in bilancio nuove spese facoltative che non riguardino la sanità e l'incolumità pubblica, a parte ciò, dunque, vi sono altre forme di assistenza all'infanzia bisognosa (ad esempio, asili di infanzia, refezione scolastica e ospedali per bambini) che non possono essere escluse da una specifica destinazione delle maggiori spese facoltative.

Si ravvisa quindi la opportunità di dare al disegno di legge la seguente formulazione:

« Nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 385, è aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'articolo 314:

” Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza — alimentare, sanitaria e scolastica — alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'O.M.I. e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri enti pubblici ” ».

Devo infine far presente che da taluni è stato rilevato che i Patronati scolastici non hanno in genere un bilancio sufficiente per i loro scopi e che quindi l'Autorità centrale è costretta a dare contributi, pur non avendo a suo carico questa specifica forma di assistenza. Ed allora è stata fatta presente la opportunità, pur rimanendo la dizione quale era stata proposta, di aggiungere qualche cosa per cui questa maggiorazione di spese facoltative, una volta usata dai singoli Comuni tale facoltà, possa essere destinata per una percentuale obbligatoria in favore dei Patronati scolastici. Nel disegno di legge è proposto il 40 per cento: a me pare una percentuale troppo elevata. Quindi, pur accettando il concetto, proporrei una percentuale del 15 per cento, anche in considerazione del fatto che ci sono i grossi comuni, quali Roma, Napoli, ecc., che hanno 5, 6, 7 miliardi di entrate; e poichè si prevede un 5 per cento per l'assistenza all'infanzia bisognosa, si possono raggiungere somme dai 2 ai 300 milioni. Se da tale cifra togliessimo il 40 per cento, si tratterebbe di destinare ben 50 o 60 milioni esclusivamente per il Patronato scolastico.

Per tale considerazione propongo di aggiungere un comma all'articolo, nel quale si potrebbe dire che, qualora questa facoltà sia usata dai Comuni, almeno il 15 per cento deve essere destinato al Patronato scolastico locale, onde conciliare le varie esigenze.

TERRACINI. Lo scopo principale di questo disegno di legge, secondo gli onorevoli proponenti, era quello di ottenere che nelle particolari spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa si realizzasse una maggiore latitudine di iniziative e una maggiore libertà di decisioni da parte delle amministrazioni comunali, nei confronti delle autorità tutorie. Noi ci troviamo purtroppo a dover discutere ancora problemi di questo genere per l'eterna e lamentata inapplicazione della Costituzione, perchè se la Costituzione fosse, nei confronti della Amministrazione locale, applicata, l'autorità tutoria non avrebbe facoltà di entrare nel merito, ma avrebbe solo la facoltà di osservare il rispetto per la legge formale. Si verifica invece che per l'assistenza all'infanzia bisognosa, di cui tutti sentono la necessità, vi sono limiti molto rigidi alle iniziative di tante amministrazioni comunali.

Con il presente disegno di legge si mira ad ottenere che in questo campo le amministrazioni comunali possano muoversi in uno spazio più largo, aumentando, per l'appunto, quella quota possibile di devoluzione del bilancio comunale per far fronte a queste necessità. Infatti troppe volte, e non voglio sapere se le ragioni erano valide o meno, decisioni di amministrazioni comunali per l'assistenza all'infanzia bisognosa hanno trovato more ed ostacoli o addirittura rifiuti di autorizzazioni da parte delle autorità prefettizie. Ora con la formulazione proposta dal relatore, che pur tende ad allargare l'ambito della possibile attività di assistenza all'infanzia, non viene eliminato l'ostacolo che invece si voleva superare, stabilendo una caratteristica particolare per queste spese, per evitare che la loro realizzazione fosse subordinata ad una particolare autorizzazione da parte dell'autorità prefettizia.

Nella formulazione originale del disegno di legge era data all'autorità tutoria facoltà di esercitare in un secondo momento un controllo collegato alla questione della applicazione del limite, in relazione alle facoltà di cui i Comuni si avvalgono nella applicazione delle sovrimposte. Se stiamo alla formulazione del nostro relatore, questo scopo non viene invece perseguito. Ecco la ragione per cui credo sia preferibile la formulazione trasmessaci dalla Camera dei deputati.

Per quel che si riferisce alla distribuzione del *plus* da erogare all'infanzia bisognosa, secondo le proporzioni contenute nel secondo comma, riconosco che esso è troppo rigido ed obbligherebbe tutti ad eseguire delle norme che non ovunque si ritengono opportune o spingerebbe a spendere delle somme là dove non sarebbe opportuno spenderle. Sarei quindi favorevole a sopprimere il secondo comma della formulazione originaria, attenendosi semplicemente al primo comma.

MINIO. Condivido il parere dell'onorevole Terracini per quanto si riferisce alla prima parte dell'articolo unico; dove invece mi pare si debba accettare la tesi del relatore è la seconda parte, in cui si dà maggiore possibilità ai Comuni di esercitare anche direttamente l'assistenza, possibilità che nel testo della Camera viene praticamente limitata, poichè i

Comuni potrebbero elargire queste somme solo attraverso i vari enti.

LEPORE. Dichiaro di essere contrario al concetto di voler fissare delle aliquote di ripartizione delle somme che vengono stanziare nei bilanci comunali in favore dell'infanzia bisognosa.

LOCATELLI. Dichiaro di essere del parere del collega Minio. La questione dei Patronati scolastici, se riguardasse soltanto la grande maggioranza dei piccoli Comuni, non si presterebbe ad osservazioni critiche, ma dato che vi sono anche grossi Comuni, questi sarebbero impegnati per cifre fortissime, se noi tenessimo ferme le cifre indicate.

RIZZO DOMENICO. A mio avviso, la finalità di questo disegno di legge doveva essere quella di rendere obbligatoria la iscrizione di queste spese.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No, non è esatto! Si tratta di una iscrizione potestativa, facoltativa!

RIZZO DOMENICO. Invece ritengo che la finalità di questo disegno di legge doveva essere proprio di rendere obbligatoria l'iscrizione nel bilancio, anche se nel testo del disegno di legge essa è prevista come facoltativa. Ritengo, pertanto, che si dovrebbe andare oltre la proposta degli onorevoli Turchi e Ghislandi, se veramente si vogliono attuare le finalità del disegno di legge, rendendo obbligatorie queste spese facoltative.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La premessa che desidero fare è che, secondo me, il testo proposto dall'onorevole Riccio, come sempre assai diligente, è preferibile a quello del progetto di legge approvato dalla Camera, in quanto più chiaro.

Comunque la sostanza è identica, poichè la legislazione attuale fissa già, in rapporto alle spese per l'infanzia, delle disposizioni e dichiara tali spese utili. C'è però una norma, ed è quella generale, che dice che le spese facoltative non possono superare il 5 per cento quando si tratti di Comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte. Quindi, la proposta dell'onorevole Riccio, di aumentare le percentuali del 10 e 5 per cento rispettivamente fino al 15 e al 10 per cento coincide nel merito, se non nella forma, con il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ma veniamo alla seconda parte dell'articolo: qui ci sono state delle titubanze in seno alla Commissione della Camera. Fu infatti lungamente discusso se lasciare ai Comuni la possibilità di gestire direttamente questo fondo per la gioventù bisognosa, o stabilire che il Consiglio comunale determini come esso vada speso dalle istituzioni, riconosciute o meno, cui spetta il compito di provvedere a tale gioventù. Dopo aver deciso di evitare che il Comune si metta a fare il Patronato e la merenda per gli scolari, materia in cui il Comune non può essere che iniziatore, si è passati ad esaminare quali sono le istituzioni idonee. Vi è principalmente il Patronato scolastico, il quale va potenziato dato che attualmente non riceve un finanziamento adeguato. Il Patronato arriva capillarmente alla gioventù dai cinque ai tredici anni, non costa nulla perchè già possiede i locali ed è organizzato per il riscaldamento e per il personale. Sono queste le ragioni per le quali è stato accettato il 40 per cento a favore di questo Ente, proposto dall'onorevole Vigorelli, se non vado errato, alla Camera dei deputati. Ora si potrebbe anche diminuire la percentuale al 25 per cento o al 30 per cento, ma è in ogni caso necessario che una percentuale venga fissata, in modo che il Patronato possa essere potenziato e una parte ben determinata di queste erogazioni vadano ad esso direttamente.

Quanto all'obiezione del senatore Riccio riguardante la situazione dei grandi Comuni che dovrebbero dare, all'incirca, una somma sui 2 o 300 milioni, si deve pensare al gran numero dei ragazzi che risiedono in tali Comuni e che verranno in tal modo aiutati: in altri termini, è una semplice proporzione che si determinerà.

In conclusione, il parere del Governo è di lasciare così come è stata stabilita la percentuale del 40 per cento: se si vuole scendere anche al 30 per cento lo si faccia, stabilendo, però che tutta la parte restante del fondo deve essere erogata dal Consiglio comunale in favore di opere già esistenti, quali l'Opera per la maternità e l'infanzia, gli asili infantili, le colonie, ecc.

LEPORE. Insisto sulla necessità di evitare di fissare quote di ripartizione, come, in fondo, nel testo dell'onorevole Riccio è detto chiara-

mente, poichè si parla di contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dalla Autorità scolastica, all'O.M.I. e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da opere pie o altri enti pubblici, senza peraltro stabilire una quota. Non nego affatto i meriti indiscutibili del Patronato scolastico, ma devo far rilevare come in moltissimi Comuni i Patronati non funzionino; ed è quindi necessario lasciare ai Comuni la possibilità di una ripartizione secondo quelli che sono i bisogni locali.

RICCIO, *relatore*. Le osservazioni, che sono state fin qui fatte, sono di duplice ordine: alcune sono relative alla dizione generale della norma, altre alla specifica destinazione di queste maggiori percentuali, una volta che il Comune ha usato della facoltà ad esso concessa. Per quanto riguarda le prime, debbo riferirmi a quanto detto dall'onorevole Bubbio: la mia dizione risponde di più a quella che è la portata stessa della vecchia, in quanto non fa che ripetere che devesi trattare di spese che siano di utilità pubblica.

Per quanto riguarda la specifica destinazione delle maggiori percentuali da erogare, io ero partito dal concetto che l'Opera maternità e infanzia, Enti comunali di assistenza, ecc. pesano sullo Stato, ed è pertanto inutile dire che i Comuni hanno la facoltà di allargare l'assistenza e di erogare dei fondi per quegli enti ai quali deve provvedere il Ministero. Mi sembrerebbe questa una presa in giro. Vale infatti la pena di dare tale facoltà ai Comuni, ma anche la facoltà di poter destinare questi fondi a quelle opere che in quel Comune siano ritenute più bisognose di assistenza. Nella passata riunione, si era andati verso l'idea di lasciare anche qui la facoltà piena ai Comuni, perchè certo non si può provvedere in una legge a tutta una gamma di forme di assistenza: o non si parla affatto di questi vari enti, oppure si fa una sola semplificazione. Senonchè mi sono posto il seguente quesito: se noi diamo la facoltà ai Comuni di distribuire liberamente queste maggiori percentuali, potremmo andare incontro a degli inconvenienti e potremmo veder destinati questi fondi per l'assistenza in favore di Enti di fatto, che li potrebbero distribuire per scopi di Partito. Allora, ecco che è subentrato in me il concetto di dare tale facoltà ai

Comuni purchè a questa assistenza provvedano direttamente loro o i fondi siano destinati ad altri enti pubblici o ad opere gestite da enti pubblici. Questo è il concetto dal quale sono partito nel fare una elencazione, la quale non pretende certamente di essere completa, ma allarga in ogni modo la cerchia delle possibilità e quindi la facoltà dei Comuni di poter destinare i fondi a quelle tra le maggiori opere per l'assistenza che più hanno bisogno.

Quanto poi all'ultima parte, che è quella cui ha accennato l'onorevole Bubbio, cioè di restringere al solo Patronato scolastico una percentuale fissa ed obbligatoria, dato che in effetti i Patronati scolastici svolgono un'opera di larga assistenza, difettando nel contempo di mezzi, non sarei contrario a stabilire una percentuale fissa in loro favore.

PRESIDENTE. Dato che nessun altro chiede di parlare, domando al senatore Terracini se insiste nella proposta di votare il testo ministeriale nel primo comma, sopprimendo il secondo.

TERRACINI. Insisto.

MINIO. Dichiaro di essere favorevole alla prima parte della proposta Terracini; per la seconda parte sono invece d'accordo con il senatore Riccio.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta del senatore Terracini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti l'articolo nel testo proposto dal relatore:

Articolo unico.

Nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 385, è aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'articolo 314:

« Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza — alimentare, sanitaria e scolastica — alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'O.M.I. e

al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri enti pubblici ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Lamberti: « Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di 16 millimetri » (Numero 1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore della cinematografia popolare ed educativa e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri ».

MINIO. Sono in linea di massima favorevole a questo disegno di legge, il cui scopo è quello di rendere più facile la diffusione del cinema a passo ridotto. Il problema del cinema a passo ridotto è dovunque sentito e particolarmente nelle località meno accessibili ai mezzi moderni, nei piccoli paesi sprovvisti di sale cinematografiche; con l'attuale provvedimento si consentirebbe di portare nei più lontani borghi della vita rurale questo potente mezzo di diffusione dell'arte e della cultura.

Dato poi che la nostra industria, in Italia, dispone di un'ottima produzione di macchine cinematografiche a passo ridotto e che molte difficoltà sorgono dal fatto che le piccole sale cinematografiche sono ostacolate dalle grandi sale e dalle stesse società che diffondono i film a passo normale, ritengo che con questo disegno di legge si possa trarre vantaggio sia per l'industria italiana, che potrà diffondere un maggior numero di macchine, sia per tutti i piccoli centri rurali. Si tratterà, quindi, soltanto di trovare la forma più conveniente nella stesura dei vari articoli.

BISORI. In linea di massima sono favorevole, ma ritengo che la questione non sia stata messa sufficientemente a fuoco, sia rispetto al parere contrario della 5ª Commissione, sia rispetto alla struttura stessa del disegno di legge. Infatti, ad esempio, nell'articolo 1 è detto: « Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una Commissione consultiva...

Tale Commissione è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ». Ora, non è stabilito nè da chi sarà nominata la Commissione, nè il numero dei suoi membri, nè quale sarà il Sottosegretario alla Presidenza, dei due esistenti, che la presiederà. A me sembra pertanto che potremmo invitare il relatore a fare per iscritto una relazione particolareggiata, formulando, se necessario, un nuovo testo degli articoli.

LOCATELLI. A nome del Gruppo socialista, mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

RICCIO. Sono favorevole al disegno di legge, ma ritengo necessari alcuni emendamenti, specialmente all'articolo 1, che dà tutta l'impostazione alla legge. In proposito, faccio, ad esempio, osservare che nel modo come è composta la Commissione c'è un'altra incongruenza, oltre a quelle segnalate; quella, cioè, di includere nella Commissione dei funzionari dello Stato.

LAMBERTI. La formulazione dell'articolo 1 può apparire a molti piuttosto vaga e generica; ma di proposito io ho voluto riportarmi a quella che era la tradizione della legislazione, in questa materia, nel periodo pre-fascista, quando la legge era generalmente piuttosto vaga e si lasciava la specificazione al Regolamento. Ma se la Commissione è contraria a questo principio, non ho nulla in contrario a specificare meglio nello stesso disegno di legge.

LODATO. Dato che l'articolo 3 stabilisce delle esenzioni dalla tassa di licenza, mi sembra che non si possa prescindere dal parere della Commissione finanze e tesoro.

TERRACINI. Sono favorevole ad una norma legislativa che favorisca largamente lo sviluppo della cinematografia a passo ridotto, ma mi sembra che il disegno di legge non risponda sufficientemente a questo scopo. Se è vero che la cinematografia a passo ridotto verrebbe ad essere considerata come una attività un po' slegata da quella commerciale ed affaristica, in cui purtroppo la cinematografia è presa, occorrerebbe innanzi tutto una affermazione generale che stabilisse che l'esercizio della cinematografia a passo ridotto non debba considerarsi come una affinità commerciale.

Sulla questione dell'articolo 1 mi domando se sia necessario costituire un'altra commissione: c'è già infatti una tale quantità di com-

missioni che, aumentandone ancora il numero, si farebbe cosa improduttiva. Ora, esistendo già una Commissione per la cinematografia, si potrebbe dare ad essa anche questa funzione di sorveglianza sulla cinematografia a passo ridotto; e in quelle riunioni in cui dovessero essere esaminati problemi particolari, potrebbero essere invitati degli esperti il cui parere fosse ritenuto necessario per le questioni riguardanti il passo ridotto. Oppure, si potrebbe anche stabilire che della Commissione prevista dalla legge 29 dicembre 1949, entrino senz'altro a fare parte alcuni elementi nuovi; è meglio una commissione un po' più ampia che due commissioni. È vero che l'onorevole proponente ha già prevista la necessità di collegare il funzionamento delle due commissioni, ma io preferirei che non si creasse una duplicità di organismi, e che i problemi cinematografici fossero visti con un'unica visione.

RICCIO. Dichiaro di essere contrario alla proposta Terracini per un'unica commissione; non mi sembra infatti opportuno allargare la composizione della Commissione esistente con l'inclusione di alcuni elementi, in quanto quella Commissione, come ha ricordato il senatore Terracini, riguarda degli interessi commerciali che sono contrari a quelli del passo ridotto; e potrebbero sorgere dei contrasti insanabili e i produttori, invece di agevolare il passo ridotto, come si propone questo disegno di legge, lo verrebbero a boicottare. A me sembra, pertanto, che, per questo scopo preminente, sia da preferirsi una commissione a sè.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero, anzitutto, scusare l'onorevole Sottosegretario Andreotti per la sua assenza, essendo egli impegnato al Consiglio dei Ministri. Vorrei pregare, inoltre, gli onorevoli senatori di voler rinviare di qualche giorno la discussione di questo disegno di legge, in modo da permettere all'onorevole Andreotti di potervi partecipare.

Circa la questione finanziaria debbo dire che questa ha la sua importanza perchè i nove decimi della tassa cinematografica vanno a vantaggio dei Comuni e i piccoli Comuni non potranno fare a meno di questa entrata; ora bisognerebbe trovare la maniera di mantenere il principio, magari diminuendo la percentuale dell'aliquota.

TERRACINI. Poichè l'articolo primo sarà quello che maggiormente verrà modificato per adattarlo alle varie proposte, desidero solo osservare che il film a passo ridotto è già oggi, ma lo diverrà domani molto di più, se questa legge trova favore, un campo commerciale: sarà merce diversa dal film a passo normale, ma è pur sempre una merce e quindi metterà in movimento interessi produttivi e commerciali e magari di speculazione. Non creiamoci quindi l'illusione che possa esistere da una parte il commercio cinematografico e dall'altra la forma disinteressata del film a passo ridotto. E poi, se l'attuale Commissione per la cinematografia si è trasformata in una difesa particolare degli interessi del film a passo normale, è una ragione di più per inserirvi un elemento che spezzi una situazione che, se vera, sarebbe da deprecare, perchè una commissione che rappresenta l'interesse pubblico nel suo complesso, se fosse trasformata in tutrice di interessi di carattere particolare, mancherebbe al suo compito.

RICCIO. Le osservazioni dell'onorevole Terracini sono molto interessanti, però a me pare, anche per una mia mentalità gradualistica, che, forse, in un primo tempo sarebbe più opportuna una commissione distinta e solo successivamente potrà avvenire quel che dice l'onorevole Terracini.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul parere negativo trasmessoci dalla 5ª Commissione permanente. È stato detto, da parte del relatore e da altri che sono intervenuti nella discussione, che non si deve tener conto di tale parere negativo, dato che esso non verte sulla interpretazione ed applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, là dove è detto: « Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ». Ora, è evidente che in questa proposta di legge non esiste alcun aggravio espresso che si ponga a carico del bilancio dello Stato. Ritengo quindi esatta la interpretazione di coloro che affermano che, non essendovi nessun aggravio diretto, il parere della 5ª Commissione permanente, anche se negativo, possa ritenersi superato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Internazionale*. È giusto quanto afferma l'onorevole Presidente, ma devesi altresì tenere presente non solo l'articolo 81 della Costituzione, ma anche il criterio delle minori entrate dello Stato.

FANTONI. Prima di passare alla discussione degli articoli, ritengo che sarebbe opportuno che noi richiedessimo la presenza del rappresentante del Governo, vale a dire dell'onorevole Andreotti, il quale ci potrebbe dare delle precisazioni in merito.

Formulo, quindi, senz'altro la proposta che l'esame della proposta di legge sia sospesa in attesa che intervenga l'onorevole Andreotti.

BISORI. Sono anch'io d'accordo sul rinvio: per la prossima riunione, l'onorevole relatore redigerà una relazione scritta ed eventualmente un nuovo testo del disegno di legge, preoccupandosi di rispondere anche ai rilievi della 5ª Commissione circa l'articolo 81 della Costituzione. Quando avremo letto questa relazione, decideremo se passare o meno alla discussione degli articoli.

LAMBERTI. Dato che in sede pregiudiziale è stata richiamata l'attenzione sul parere negativo della 5ª Commissione, vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi un mio dubbio, che cioè la 5ª Commissione permanente sia caduta in equivoco là dove si è richiamata all'articolo 81. Evidentemente il richiamo si riferisce all'articolo 2 della proposta di legge in discussione. Dubito però che la Commissione abbia ritenuto che questo articolo 2, così come si presenta, rappresenti una totale innovazione, mentre così non è. In realtà, l'articolo 2 è espresso in questa forma: « L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è così modificato: " Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungo metraggio, a corto metraggio, e di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto di 16 millimetri " ». Tale disposizione esiste già nella legge vigente. Io mi sono pertanto preoccupato del fatto che la legge vigente non prevede un'altra eventualità, che è la più frequente ed importante, e cioè che il film venga ripre-

so in formato normale e poi ridotto al formato di 16 millimetri. Infatti se è da incoraggiare la ripresa del formato ridotto, è da incoraggiare anche la riduzione del formato normale. Ho inserito pertanto un secondo comma in cui si dice: « Per i film nazionali a lungo metraggio e a corto metraggio che vengono ridotti di formato, distribuiti e programmati entro sei mesi dalla prima visione assoluta, il godimento di tali provvidenze è prorogato di un anno per entrambi i formati: per i film nazionali di attualità, ridotti di formato, distribuiti e programmati entro il mese, il beneficio della proroga è di due mesi ». In realtà, non si introduce un concetto fundamentalmente nuovo, a parte il fatto che i fondi ai quali si deve attingere per tutte queste provvidenze sono fondi dati dal Governo, perchè si tratta di attingere da quell'uno per cento dei diritti erariali destinato a questo scopo. Per ciò mi permetto di dire che non vedo alcuna ragione perchè la 5ª Commissione si richiami all'articolo 81 della Costituzione, articolo che qui è fuori causa. Se mai, potrebbe esistere l'altro aspetto della questione, cioè la diminuzione di entrate: è questo l'unico punto che dobbiamo considerare. Però, per quel che concerne la diminuzione di entrate, occorre tener presente come in base all'articolo 3 della proposta di legge, si prevedono esenzioni soltanto per delle sale ipotetiche, cioè per quelle sale che si apriranno nel giro di un paio di anni nelle località tuttora sprovviste di sale di spettacolo: e dal punto di vista della scienza delle finanze, la concessione di facilitazioni temporanee da parte dello Stato è assolutamente normale.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che si riprenderà la prossima volta la discussione sulla proposta di legge in esame, tanto più che nel frattempo il collega Donati ci avrà trasmesso la sua relazione, la quale, naturalmente, dovrà tener conto delle obiezioni sollevate. Sarà mia cura, inoltre, avvertire il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Andreotti, perchè voglia intervenire alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,30.